

N. R.G. 1794/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1794/2010** promossa da:

K (omissis), con il patrocinio dell'avv. TOSCHI VESPASIANI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in LUNGARNO ARCHIBUSIERI 8 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. TOSCHI VESPASIANI FRANCESCO

ATTORI

contro

S.R.L., con il patrocinio dell'avv.

IL
L

CASO.it

CONVENUTO

GABRIELE

ALBERTO

rappresentato e difeso dall'avv.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già **MILANO ASSICURAZIONE SPA** rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBO CARLO e dell'avv.

FALLIMENTO

ART S.R.L.

ZURICH INSURANCE PLC rappresentato e difeso dall'avv.

TERZI CHIAMATI

ANTONINA

rappresentato e difeso dall'avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



Ritenuta in decisione all'udienza del 15/06/2016 la presente controversia viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ conveniva in giudizio _____ Srl per vedere accertata l'esistenza dei vizi/difetti dell'immobile acquistato relativi a:

- 1) Tubazioni del bagno realizzate in contropendenza e quindi inadeguate a fare defluire correttamente le acque di scarico, con conseguente causa-zione di frequenti intasamenti e cattivi odori;
- 2) Presenza di umidità nel soppalco, in quanto carente di adeguato sistema di areazione ;
- 3) Presenza di umidità nel locale tecnico esterno;
- 4) Difettosità degli infissi delle finestre, con entrata di acqua in caso di pioggia, con particolare riguardo alla finestra di camera da letto;
- 5) Distacco del muro perimetrale del locale tecnico esterno, nella parte in cui si innesta nel muro esterno di confine del giardino;
- 6) Presenza di crettature nel cotto che riveste il piazzale esterno all'appartamento;
- 7) Cattivo odore proveniente dal tubo di scarico della vasca nel bagno;
- 8) Carezza di adeguata insonorizzazione delle pareti e dei solai;
- 9) Imbiancatura difettosa e male realizzata.

Chiedeva quindi ordinarsi al venditore l'eliminazione dei vizi/difetti con l'esecuzione dei lavori utili alla realizzazione a regola d'arte dell'opera nonché condannarlo al risarcimento del danno causato.

Con intervento volontario autonomo si costituiva Antonina _____ con ulteriori domande di risarcimento proposte contro _____ Srl ed adesione alle domande di _____ relative all'isolamento acustico delle due proprietà.

Si costituiva in giudizio _____ Srl contestando le avverse domande ed instando nella chiamata in giudizio dei terzi _____ Art Srl, Arch. Gabriele _____ ed Arch. Alberto _____

Costituitisi i professionisti, progettista e direttore dei lavori Arch. _____ ed Arch. _____ chiamavano a loro volta in causa l'assicuratore della responsabilità civile Zurich che si costituiva in giudizio.

Si costituiva altresì in giudizio la _____ Art Srl, chiamando a sua volta in causa l'assicuratore della responsabilità civile Milano Assicurazioni Spa.

Parte attrice proponeva altresì ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, per ottenere un provvedimento anticipatorio, rigettato in quanto il titolo azionato di natura contrattuale non avrebbe consentito la proposizione della domanda di condanna della _____ all'esecuzione degli interventi di ripristino.



Nel parallelo procedimento cautelare veniva svolta consulenza tecnica.

In data 18/5/2011 veniva dichiarato il fallimento di Art Srl, assicurata con Milano Assicurazioni Spa, ed il processo dichiarato interrotto.

Riassunto il giudizio, il Curatore del Fallimento di Art Srl non si costituiva.

Osserva **preliminarmente** il Tribunale che, **in ordine alla questione di costituzionalità** sollevata nel corso del giudizio da essa risulta in definitiva già risolta dalla Corte delle leggi nell'affermare: *“Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 - per violazione dell'art. 3 Cost., restando assorbite le censure prospettate in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati - norma che prevede che l'articolo 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sia sostituito dalla norma di interpretazione autentica secondo la quale, <<In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato>>. Infatti il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. e il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Tuttavia, nel caso di specie, la retroattività non trova giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti <<motivi imperativi di interesse generale>>, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e incide su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma "sostituita", che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli <<alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>>” (Corte Costituzionale Sent. n. 103 del 2013).*

Per effetto della pronunciata incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, anche dunque nel tempo intermedio all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei



loro componenti deve trovare applicazione anche nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.

Nel merito il Tribunale rileva che l'attrice ha proposto in via principale azione contrattuale nei confronti del venditore lamentando vizi e difetti e chiedendone il **ripristino mediante risarcimento in forma specifica**.

Al di là delle questioni relative all'ammissibilità della domanda nei confronti del venditore, che devono ritenersi comunque superate dalla chiamata in garanzia impropria dell'appaltatore Art Srl che realizzò le opere su commissione di quale soggetto tenuto a rispondere dei vizi e difetti lamentati (ed in grado di effettuare le prestazioni ripristinatorie domandate), resta il fatto che Art Srl è stata dichiarata fallita e che, pertanto, proprio il soggetto su cui avrebbero potuto concentrarsi le responsabilità dedotte dall'attrice, non costituendosi a seguito di riassunzione successiva al suo fallimento ed avendo in ogni caso perduto ogni capacità di impresa e quindi di effettuare le prestazioni ripristinatorie cui avrebbe potuto essere condannata in luogo di ed in accoglimento della domanda di quest'ultima, non è più presente in giudizio, anche in considerazione di quanto di seguito di dirà, e non può quindi subire le invocate condanne ripristinatorie (né quelle risarcitorie).

Tutto fa dunque propendere per una sostanziale impossibilità per parte attrice di ottenere l'esecuzione dei lavori utili alla realizzazione a regola d'arte dell'opera chiesta in via principale (esecuzione utile ed effettiva, non potenzialmente inutile con rimessione al venditore delle spese e della cura di eseguire a mezzo terzi), lasciando così preferibile e percorribile l'ulteriore strada del risarcimento del danno, peraltro corrispondente a ben precise domande risarcitorie fin dall'inizio coltivate e veicolate nella causa, in tesi ulteriore e gradata, per l'eventualità che le domande principali non dovessero risultare accoglibili o concretamente attuabili, come anche da ultimo rivendicato (cfr. replica conclusionale).

In ordine alla domanda di risarcimento del danno, peraltro, conviene rammentare, per quanto interessa nella presente sede, che *“L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., non si identifica né con le azioni di garanzia, di cui all'art. 1492 cod. civ., né con quella di esatto adempimento, in quanto ... può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso. Ne consegue che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2115 del 05/02/2015; Sez. 2, Sentenza n. 26852 del 29/11/2013).

Orbene, con riferimento ai vizi elencati ai nn. 1-9, risulta che dopo sopralluoghi e trattative con la venditrice, quest'ultima si determinava, prima del rogito, a promettere, tramite il proprio legale



rappresentante, ad eliminare tutti i vizi lamentati ed esistenti nell'immobile, con particolare riguardo alla zona taverna, al soppalco ed all'imbiancatura.

Tale impegno, recante un chiaro riconoscimento di tutti i vizi elencati, veniva messo per iscritto, e firmato (Cfr. doc. 5 attrice), senza peraltro che quest'ultima possa dirsi aver contestato in modo sostanziale né la quantificazione, né la elencazione dei difetti.

Per tali vizi, pertanto, corrispondenti a diminuzioni di valore dell'immobile, è dovuto il ristoro chiesto dall'attrice.

Per quanto poi attiene in particolare alla carente insonorizzazione, la CTU resa in corso di causa nel procedimento cautelare, ha chiarito la manchevolezza dell'immobile sul piano della sua carente insonorizzazione, validando la tesi attorea.

La problematica della carenza di insonorizzazione rileva peraltro ai fini di legge, come già visto a seguito della Sent. n. 103 del 2013 della Corte Costituzionale, rendendo opponibile e rilevante la carenza dei requisiti acustici passivi tra venditori e acquirenti di alloggi ed applicabile la relativa disciplina anche all'interno di tali rapporti tra soggetti iusprivati.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che accertato il difetto di insonorizzazione acustica dell'appartamento compravenduto, deve ritenersi che, stante l'impossibilità di rimediare ai vizi acustici di detto immobile, lo stesso deve considerarsi deprezzato (V. Tribunale Milano, 5 marzo 2001, n. 2600. Cfr. anche Tribunale Reggio Emilia, 27 settembre 2012).

Fra i vizi e difetti lamentati da parte attrice devono pertanto a buon diritto rientrare anche quelli relativi alla carente insonorizzazione acustica.

La domanda risarcitoria svolta da parte attrice, peraltro, deve ritenersi del tutto legittima e ammissibile anche con riferimento al risarcimento dei danni da lesione del diritto alla salute e comunque dei danni derivanti dai disagi dovuti alla mancata utilizzazione dell'immobile nel tempo necessario all'esecuzione dei lavori, alla necessità di lasciare libero l'immobile durante le lavorazioni e comunque eseguire un parziale trasloco, che si accompagnavano, fin dalle conclusioni rassegnate con la citazione, a quelli da diminuzione di valore dell'immobile derivanti dall'esistenza di vizi costruttivi e la quasi assente insonorizzazione del bene.

Ciò in quanto, pacificamente per la giurisprudenza lo stesso fatto, colposo o doloso, può contemporaneamente rilevare come fattispecie generatrice sia di una responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

Può quindi accadere che da un adempimento incompleto o difforme da quanto pattuito scaturiscano conseguenze ulteriori che travalicano i confini del rapporto giuridico che le parti avevano inteso porre in essere ed incidono su situazioni soggettive diverse, facenti capo alla sfera giuridica dell'una o



dell'altra parte. In tal caso si verifica quel cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ammesso dalla giurisprudenza di cassazione sino dalla sentenza del 31 dicembre 1949, n. 2630, sempre ribadita fino ad oggi.

La convenuta deve pertanto essere tenuta responsabile dei vizi, difetti o difformità da quanto pattuito e normalmente evincibile dal trasferimento di consimili beni immobili e condannata al risarcimento del danno richiesto dall'attrice, fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 in moneta attuale, equitativamente determinato per tutte le voci finora considerate.

Per quanto riguarda la **posizione della chiamata Art Srl**, quale appaltatore ed esecutore delle opere controverse, nonché in via derivata del suo assicuratore per la responsabilità civile Milano Assicurazioni Spa, oggi UnipolSai Assicurazioni Spa, posizione già all'inizio accennata, è pacifico che

Art Srl, coinvolta nel giudizio da Srl con una domanda di garanzia che trova il suo titolo nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sia stata dichiarata fallita in data 11/5/2011 e che per tale causa il giudizio sia stato interrotto e poi ritualmente riassunto anche nei confronti del Fallimento Art.

Il Curatore del Fallimento Art Srl non si è costituito nella nuova fase del giudizio riassunto.

Interessata della domanda in garanzia svolta verso Art, di cui dovrebbe rispondere quale assicuratore, la Milano Assicurazioni ha eccepito l'improcedibilità di tale domanda, in base al principio giusta il quale le domande di pagamento somme e risarcimento danno nei confronti di una società fallita debbano essere proposte, necessariamente ed a pena di improcedibilità, nella forma dell'insinuazione al passivo del fallimento con il relativo procedimento e davanti al Giudice competente costituito dal Tribunale Fallimentare, in base agli art.li 24 e 52 Legge Fallimentare, principio effettivamente ribadito più volte in giurisprudenza (Cfr. Cass. 31/5/2012 n.8782 e Cass. 5/8/2011 n.17035).

Risulta che Srl abbia proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento anche per il preteso credito vantato nei confronti di Art Srl sulla base della domanda di garanzia formulata nel presente giudizio, circostanza che induce la consapevolezza della convenuta della necessità di attenersi al principio di esclusività della giurisdizione fallimentare (V. memoria n.1 da Srl dep. 27/5/2013 in cui dava atto che il suo preteso credito non era stato ammesso dal Giudice Delegato e che era quindi in corso nel Maggio 2013 giudizio di opposizione ex art.li 98 e 99 Legge Fallimentare).

peraltro, non ha mai formalmente rinunciato alla domanda di garanzia proposta nel presente giudizio nei confronti del Fallimento Art Srl, e anzi la domanda di garanzia è stata coltivata in comparsa conclusionale.



Occorre nel caso ribadire, aderendo alla tesi dell'assicurazione ulteriormente chiamata, che il fallimento della società consente esclusivamente la proposizione della domanda nella forma dell'insinuazione al passivo (procedura tra l'altro già coltivata da Assimobiliare Srl), talché la domanda di garanzia svolta da _____ verso il Fallimento _____ Art deve dichiararsi improcedibile.

L'improcedibilità della domanda di garanzia proposta da _____ Srl contro il Fallimento _____ Art Srl travolge inevitabilmente anche la domanda di indennità proposta da _____ Art Srl *in bonis* contro Milano Assicurazioni Spa, peraltro non coltivata nella successiva fase di riassunzione dal Curatore del Fallimento di _____ Art Srl che non si è costituito in giudizio, così da assolverla dall'osservanza del presente giudizio.

Le spese relative alla costituzione e partecipazione al giudizio della Milano Assicurazioni, derivando l'improcedibilità della domanda da evento (il fallimento di _____ Art) non addebitabile ad alcuna altra parte, devono essere interamente compensate.

In ordine alla posizione dei professionisti **terzi chiamati, progettista e direttore dei lavori Arch. Gabriele _____ ed Arch. Alberto _____** ed in via derivata del loro assicuratore per la responsabilità civile Zurich Assicurazioni spa, il Tribunale osserva che la CTU ha avuto ad oggetto precipuo le carenze dei requisiti acustici passivi, quasi soltanto in ordine ai quali le parti hanno disputato relativamente alla garanzia impropria dovuta dai professionisti ancora nelle rispettive conclusionali.

D'altra parte, rileva il Tribunale, gli stessi vizi e difetti elencati dall'attrice, diversi dalle carenze di insonorizzazione, evidenziavano palesemente, fin dall'inizio, più modesti difetti esecutivi che difetti progettuali o esiziali carenze di controllo del direttore lavori, tutti facilmente risolvibili mediante (e se solo fossero state seguite le) istruzioni contenute nel progetto esecutivo in presenza delle specifiche tecniche a disposizione dell'impresa, così da imputare ogni difetto in via esclusiva all'appaltatore, avvicinandosi in tale quadro il rilievo alle conclusioni rese in altro ma vicinissimo ambito dalla CTU.

In ogni caso, proprio la CTU ha accertato che le modeste carenze dei requisiti acustici passivi sono riconducibili ad imperizia nella esecuzione dei lavori da parte di maestranze specializzate ed anche al precoce deterioramento del materiale utilizzato.

È quindi evidente come sia estranea l'opera del direttore dei lavori.

L'errata posa dell'infisso, in presenza delle specifiche tecniche a disposizione dell'impresa, deve essere imputata in via esclusiva all'appaltatore.

Così infatti si esprime il CTU: *“le finestre, per garantire il potere fono isolante dichiarato, andavano installate comunque in conformità con il campione di finestra certificato dal laboratorio SGM in data*



28/02/2008 e cioè realizzando lungo il perimetro dell'infisso una elevata tenuta al passaggio dell'aria..." (cfr. pag. 12 CTU).

Anche per quanto attiene la trasmissione del rumore attraverso il solaio interpiano il CTU ha rilevato la "errata posa in opera del pavimento galleggiante".

Il modesto difetto di isolamento acustico è stato dunque ricondotto dal CTU alla fase esecutiva dei lavori ed in particolare alla non corretta posa in opera di tre infissi ed alla errata posa in opera del pavimento galleggiante.

Gli Arch. e non si sono occupati della progettazione, tanto meno della realizzazione, dell'isolamento acustico del fabbricato.

La progettazione dell'isolamento acustico risulta essere stata svolta dall'Arch. Solange Sauro che ha anche certificato, all'esito dei lavori, la rispondenza delle opere al progetto ed ai requisiti di legge (V. certificazione del 10/11/2008 a firma Arch. Solange doc. 5

Pertanto, le cause del difetto di isolamento acustico devono essere ascritte all'impresa esecutrice che, nell'installare gli infissi e nel realizzare il pavimento galleggiante non ha rispettato la regola dell'arte, le specifiche tecniche di progetto e quelle a corredo dei materiali utilizzati (infissi e tappetino resiliente).

Le semplicità esecutiva di tali opere non rendeva necessarie particolari istruzioni da parte della DL né un controllo costante di ogni singola fase di tali lavorazioni.

Tutte le istruzioni necessarie erano già contenute nel progetto esecutivo per l'isolamento acustico e nelle specifiche tecniche dei materiali installati.

Era quindi sufficiente seguire tali specifiche e direttive per realizzare a regola d'arte le opere in questione.

Deve convenirsi che la gran parte dei lavori previsti dal CTU rappresentano opere il cui costo avrebbe dovuto essere sopportato in ogni caso dalla società costruttrice, con la conseguenza che i relativi costi dovranno restare a carico della convenuta giacché ove quest'ultima ottenesse di riversare su terzi detti costi, si configurerebbe un vantaggio economico a suo favore privo di giustificazione.

La domanda di garanzia svolta dalla società convenuta nei confronti dei professionisti deve essere pertanto rigettata.

Il regolamento delle spese deve seguire la regola della soccombenza reciproca fra convenuta chiamante e terzi chiamati e l'assicurazione, ulteriore terzo chiamato.

Con riferimento infine alla **posizione dell'intervenuta volontaria Antonina** si osserva che le domande da essa svolte appaiono inammissibili.



L'art. 105 c.p.c. precisa che colui che interviene volontariamente in giudizio può far valere in causa un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo.

Il titolo dedotto nel presente giudizio è costituito dal contratto di compravendita intercorso tra la convenuta e l'attrice e il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento della esistenza di lamentati vizi e difetti del bene acquistato (dall'attrice).

La posizione processuale dell'intervenuta, in realtà, è da ritenere fortemente limitata, giacché *"presupposto imprescindibile dello ... intervento [è] la circostanza che l'interveniente in via autonoma e principale vanti, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9683 del 20/08/1992, cfr. anche Cass. 20.3.1982 n. 1819).

Ancor più puntualmente *"a norma dell'art. 105 primo comma cod. proc. civ., il diritto che il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con tutte - intervento principale - o soltanto con alcune di esse - intervento litisconsortile o adesivo autonomo - deve essere o relativo all'oggetto, e cioè individuabile con riferimento al bene sostanziale della controversia, nei limiti in cui è sussunto dalle parti originarie del giudizio (petitum), o dipendente dal titolo, da intendere come fatto giuridico costitutivo del rapporto giuridico da esse dedotto in giudizio (causa petendi). Pertanto, se non vi è né connessione, né dipendenza, nei suddetti limiti, con il processo pendente tra le parti originarie, l'inserimento in esso di nuove parti e di nuove pretese non è ammesso. Ne consegue che le domande di accertamento ... proposte ... non avendo alcun collegamento né con il petitum né con il titolo della domanda attorea ... né con quella di garanzia, formulata [da parte convenuta] ... condizionatamente all'accoglimento della prima, non giustificano il simultaneus processus con le domande delle parti originarie -ratio sottesa all'art. 105 primo comma cod. proc. civ.- e pertanto devono essere dichiarate inammissibili"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14901 del 22/10/2002).

Orbene, non si riscontra alcuna incompatibilità fra il diritto vantato dall'interveniente con i diritti vantati dall'una o dall'altra delle parti originarie, né alcuna connessione o dipendenza con il processo pendente tra le parti originarie.

Infatti, le domande svolte con l'intervento, fondate sull'unico sostanziale rilievo dell'esito solo ipoteticamente, e certo non attualmente, pregiudizievole dell'accertamento, non avendo alcun collegamento né con il *petitum* né con il titolo della domanda attorea, né con quella di garanzia, formulata dalla parte convenuta nei confronti non dell'interveniente ma di altre parti, condizionatamente all'accoglimento della prima, non giustificano il *simultaneus processus*, giustificandone ampiamente, al contrario, la declaratoria di inammissibilità.



L'intervento è inoltre caratterizzato dalla "difesa" da situazioni ipotetiche, prive di qualsivoglia attuale riscontro.

Infatti, tale domanda si palesa quanto meno intempestiva, giacché ad oggi la non può ritenere di aver subito alcun danno, né è prevedibile se è quando possa eventualmente subirne in conseguenza dell'azione esercitata dall'attrice

Solo se e quando si verificherà in concreto l'ipotesi dell'esecuzione dei lavori per l'adeguamento acustico del solaio divisata dall'attrice, allora la potrà dirsi legittimata a reclamare eventuali danni che dovesse subire in conseguenza della realizzazione di dette opere.

Tale ipotesi potrebbe tuttavia non attualizzarsi mai, neppure nell'eventualità, che viene oggi a concretizzarsi, di un esito favorevole alla giacché l'attrice potrebbe ben decidere di non realizzare alcuna ulteriore opera, ovvero realizzarla con modalità diverse che non prevedano il coinvolgimento del piano soprastante, ciò che costituiva la ragione dei danni paventati dall'intervenuta. La domanda proposta è in definitiva priva di titolo attuale e, in ogni caso, la titolarità giuridica del bene presupposto dell'azione della è diversa da quella dell'attrice principale, talché, sotto tale profilo la domanda processuale appare "inammissibile" in quanto introdotta al di fuori degli schemi processuali, non sussistendo alcuna connessione tra i due rapporti sostanziali fatti valere in giudizio (Cfr. sul punto Cass. SS.UU. 5.5.2009 n. 10274, Cass. 28.10.2009 n. 27398, Cass. 27.06.2007 n. 14844, Cass. 12.06.2006 n. 13557, Cass. 14.07.2004 n. 13063).

Deve seguirne correlativa statuizione.

Le spese che hanno avuto causa dal suo intervento, sostenute dalla convenuta direttamente coinvolta dalle domande autonomamente proposte dall'intervenuta, devono seguire il regime della soccombenza nei confronti di quest'ultima ed essere compensate fra le altre parti del giudizio, in considerazione dell'irrelevanza e dei diversi motivi di rigetto delle domande contro esse proposte.

Le spese generali della lite, dato il suo esito, dovranno seguire per il resto il regime di soccombenza fra attrice e convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONDANNA

S.R.L. al risarcimento del danno subito da mediante il pagamento a quest'ultima della somma di € 30.000,00.

DICHIARA



Improcedibile la domanda di garanzia proposta da S.R.L. nei confronti del
FALLIMENTO ART S.R.L. e per l'effetto

ASSOLVE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già MILANO ASSICURAZIONE SPA dall'osservanza del
giudizio.

RIGETTA

La domanda di garanzia proposta da S.R.L. nei confronti di GABRIELE
ALBERTO ed e per l'effetto

RIGETTA

La domanda di garanzia proposta da GABRIELE ALBERTO ed
nei confronti di ZURICH INSURANCE PLC.

DICHIARA

Inammissibili le domande proposte da ANTONINA

CONDANNA

S.R.L. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 8.300,00 per
compensi ed € 348,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per
legge in favore di

CONDANNA

S.R.L. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.500,00 per
compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore di
GABRIELE ALBERTO ed

CONDANNA

S.R.L. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.500,00 per
compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore di
ZURICH INSURANCE PLC.

CONDANNA

ANTONINA al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.500,00 per
compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore di
S.R.L..

COMPENSA

Interamente le spese processuali fra ANTONINA ed ogni altra parte diversa da
S.R.L..

COMPENSA



Interamente fra le parti le spese processuali sostenute da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già MILANO ASSICURAZIONE SPA..

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 19 novembre 2016

Il Giudice
dott. Roberto Monteverde

IL CASO.it

